



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Consiglio di Stato, Sez. V, 7/10/2025, n. 7819: Avvalimento. La necessaria onerosità del contratto di avvalimento non va intesa in senso formalistico.

Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato ha affrontato il tema della natura onerosa del contratto di avvalimento.

Nel caso di specie, l'appellante, con il primo motivo di gravame, deduceva che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per mancanza del possesso della certificazione SOA in quanto il contratto di avvalimento, presentato per l'acquisizione di tale certificazione, doveva considerarsi nullo per violazione del principio di necessaria onerosità dello stesso.

Il Collegio richiama l'orientamento giurisdizionale secondo cui il contratto di avvalimento ha, tendenzialmente, natura onerosa poiché, diversamente, non si giustificerebbe l'operazione attraverso la quale l'impresa ausiliaria, soggetto economico potenzialmente idoneo a partecipare alla procedura di gara, mette a disposizione dell'impresa ausiliata, a titolo gratuito, i requisiti di cui quest'ultima è priva, consentendole, così, di partecipare alla gara e, in caso di aggiudicazione, di rafforzare la propria posizione in quel mercato. Qualora il contratto di avvalimento non abbia natura onerosa, e quindi non preveda un corrispettivo a favore dell'ausiliaria, è comunque necessario che dal contratto emerga



chiaramente l'interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha portato l'ausiliaria ad assumere gratuitamente gli obblighi, e le correlate responsabilità, derivanti dall'avvalimento. Ciò, al fine di rendere possibile il controllo sulla meritevolezza previsto espressamente dall'art. 1322, comma 2, c.c., nonché di evitare che gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con quelli generali della comunità e dei terzi maggiormente meritevoli di tutela (CGA, 21.01.2025, n. 35).

Nel caso in esame, il contratto di avvalimento, oltre a prevedere un corrispettivo esiguo (5.000 euro) in favore dell'impresa ausiliaria, prevedeva, altresì, la possibilità di ricorrere al subappalto in favore di quest'ultima.

In ragione di questa circostanza il Giudice afferma che ai fini della valutazione della meritevolezza dell'interesse sotteso alla stipula del contratto di avvalimento è necessario considerare non soltanto il corrispettivo economico pattuito dalle parti, ma altresì gli ulteriori elementi che fanno emergere la convenienza economica dell'avvalimento per l'impresa ausiliaria.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la sussistenza dell'interesse patrimoniale dell'ausiliaria alla stipula del contratto di avvalimento sulla base di una valutazione complessiva che tiene conto di tutti gli elementi esistenti quali: la possibilità del ricorso al subappalto, il corrispettivo pattuito dalle parti e i rapporti societari intercorrenti tra l'impresa ausiliaria e la mandante del RTI aggiudicatario.

[Consulta la sentenza](#)